



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA – USR LAZIO
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "S. BENEDETTO"
IST. PROF. LE DI STATO PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA
MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA- SERVIZI SOCIO-SANITARI. PRODUZIONI TESSILI INDUSTRIALI,
GESTIONE DELLE ACQUE E RISANAMENTO AMBIENTALE
Via Berlino n.2 – 03043 CASSINO Tel. 0776/300026-21733 - Fax 0776/325342
C.M. FRIS007004 e-mail: fris007004@istruzione.it **C.F. 90012980604**

Al personale docente
Ai genitori
Agli alunni
Agli atti e al sito web
LORO SEDI

OGGETTO: DIVIETO INTRODUZIONE CIBI E BEVANDE IN ISTITUTO

-Visto il Regolamento CE n. 852/2004 del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e relativo all'igiene sui prodotti alimentari, chiamato anche "*legislazione alimentare*",

-Considerata la forte presenza di soggetti allergici o intolleranti a sostanze presenti negli alimenti;

- Vista la impossibilità a garantire la sicurezza e la salubrità di alimenti prodotti in ambienti casalinghi e/o non industrialmente confezionati

Il Dirigente Scolastico previa consultazione del R.S.P. P.

Dispone

il divieto assoluto di introdurre dall'esterno alimenti a consumo collettivo.

Non è consentito festeggiare nella scuola compleanni e ricorrenze che comportino consumo da parte degli alunni di alimenti prodotti artigianalmente da genitori o esercenti attività commerciali, né di prodotti confezionati muniti di etichetta a norma.

L'insegnante, autorizzando la consumazione di alimenti e bevande in classe, si rende automaticamente responsabile in termini di vigilanza sui danni che questi possono causare all'alunno.

Pertanto si ribadisce che è **vietato introdurre** cibi nella scuola che non siano prodotti destinati all'esclusivo uso personale. La presente disposizione ha carattere permanente.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Maria Venuti

Firma autografa sostituita a mezzo stampa

Ai sensi dell'art.3, comma 2, d.lgs.39/93